

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5874 del 18/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta GENNARO AURICCHIO Spa Scandiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6069 del 18/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.910/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "GENNARO AURICCHIO Spa" – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "**GENNARO AURICCHIO Spa**" avente sede legale in comune di Cremona - Via Dante, 27 – provincia di Cremona e stabilimento in comune di Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo - provincia di Reggio Emilia, è titolare di Autorizzazione ambientale DET-AMB-2018-1983 adottata da ARPAE in data 23/04/2018, per lo svolgimento dell'attività di produzione e commercio di prodotti lattiero caseari;

Vista la domanda di modifica della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**GENNARO AURICCHIO Spa**", ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo stabilimento sito in comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissolo - provincia di Reggio Emilia** ed acquisita da Arpae al PG/16898 del 21/12/2018 e le successive integrazioni acquisite al PG/78114 del 17/05/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Proseguimento dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/92;
4. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Tenuto conto che trattasi di modifica sostanziale per modifiche degli assetti fognari aziendali ed interventi strutturali e gestionali per il miglioramento della funzionalità dell'impianto di depurazione, anche rispetto all'aumento del numero di giornate lavorative all'anno;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale n. PG/2019/83077 del 27/05/2019 relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive della acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale con particolare riferimento ai volumi di tali acque reflue scaricate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Il D.Lgs 99/92 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"
- la DGR 30 dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 285;
- la DGR 7 novembre 2005, n.1801 Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la DGR 13 marzo 2009 n. 297 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la Legge 16 novembre 2018, n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
- DGR 4 marzo 2019 n.326 Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GENNARO AURICCHIO Spa"** ubicato nel comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratissole** - provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06
Fanghi	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-1983 del 23/04/2018;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs.99/92;**
-
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“GENNARO AURICCHIO Spa”** è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione e commercio di prodotti lattiero caseari** negli impianti ubicati in Comune di **Scandiano – Via Bosco n.8 - Loc. Pratisollo** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A VAPORE PRINCIPALE (MINGAZZINI) DA 2093 KW	2700	6	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 100 < 500 < 1700	(*)
E2	CALDAIA A VAPORE A BTZ DA 1604 KW DI RISERVA	2200	6	di riserva	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 300 < 200	(**)
ED1	VASCA ISPESSIMENTO FANGHI ATTIVI DI “SUPERO”	Emissione Diffusa					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I valori di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato olio combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,3 %.							
(**) Per tale emissione, trattandosi di impianto di riserva con un funzionamento saltuario l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie a vapore E1-E2 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs.152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) Per l'impianto di combustione esistente generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/16898 del 21/12/2018 e successive integrazioni.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- La Ditta svolge attività di lavorazione di latte vaccino e ovino, per un quantitativo totale sull'ordine delle 5800 t/anno, per la produzione di prodotti lattiero-caseari;
- La richiesta di modifica dell' Autorizzazione allo scarico DET-AMB-2018-1983 del 23/04/2018 è stata presentata dalla Ditta a seguito delle variazioni apportate all'impianto di trattamento dei reflui aziendali dopo valutazione sulla potenzialità e dimensionamento, anche rispetto all'aumento del numero di giornate lavorative all'anno, ed alle modifiche degli assetti fognari aziendali come di seguito descritto.

Migliorie strutturali e gestionali apportate all'impianto di depurazione delle acque reflue: l'impianto di trattamento delle acque reflue esistente è dimensionato relativamente alla portata giornaliera ed al carico organico caratteristico della tipologia di reflu, tuttavia a seguito di riscontrate recenti problematiche all'impianto di trattamento stesso, la Ditta ha rivalutato il suo dimensionamento per determinare l'eventuale necessità di un suo potenziamento. In merito al carico inquinante rilevato e alla volumetria dell'attuale bacino di ossidazione, pari a ca. 600 mc, l'impianto opera attualmente con un Fattore di carico organico di circa 0.07 kgBOD/kgSST x giorno, compatibile con i rendimenti depurativi necessari al rispetto dei limiti allo scarico finale per impianti di tale tipologia e dimensione. La portata giornaliera trattabile dall'impianto, calcolato con riferimento alla composizione dei reflui ed al carico organico giornaliero ad oggi riscontrabili, equivale a un valore massimo di ca. 33 mc/giorno ed è pertanto compatibile con i volumi di portata media giornaliera dello scarico di 28-29 mc/giorno. Tale potenzialità dell'impianto comporta uno scarico totale annuo massimo, calcolato sui 312 giorni/anno di funzionamento dell'impianto, pari a 10.000 mc/anno. La Ditta pertanto indica che l'impianto di depurazione a servizio dell'insediamento produttivo risulta, ad oggi, idoneo al trattamento delle acque reflue derivanti dal ciclo di lavorazione, tuttavia per garantirne il corretto funzionamento la Ditta ha provveduto ad apportare le seguenti migliorie:

- installazione di un nuovo aeratore sommergibile addizionale;
- manutenzione straordinaria del sistema di aerazione esistente con sostituzione completa dei diffusori circolari a membrana da 12" a microbolle;

La Ditta ha inoltre effettuato specifici interventi gestionali per l'immediato miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione, finalizzati a ripristinare una corretta concentrazione di fango attivo in vasca (compresa tra 5 e 6 kgSST/m³), ed ha effettuato un dosaggio di carbone attivo nel comparto dell'ossidazione biologica, al fine di adsorbire sia i cattivi odori che il COD residuo;

Modifiche agli assetti delle reti fognarie: la Ditta ha provveduto ad eliminare i recentemente riscontrati punti di connessione tra la rete fognaria di raccolta delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, e la rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, prima del recapito in corpo idrico superficiale come da planimetria acquisita da Arpae al PG/78114 del 17/05/2019;

- Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque reflue industriali formate dalle acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature utilizzate nell'attività, dalle condense originate dai generatori di vapore, dalle caldaie polivalenti, dai compressori, dagli impianti di refrigerazione e dai reflui di rigenerazione degli addolcitori a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

- Le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da:

linea acque:

- grigliatura grossolana da 5 mm di luce, in pozzetto su collettore di arrivo alla vasca di accumulo;
- 1 vasca di accumulo ed equalizzazione da 30 m³ dotata di 2 pompe per il sollevamento dei reflui da inviare al trattamento, azionate in automatico da sensore di livelli;
- 1 comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi con ciclo Sequencing Batch Reactor (S.B.R.) del volume di circa 600 m³ dotato di un sistema di aerazione composto da 1 compressore, 1 aeratore sommergibile e diffusori a microbolle. Nella vasca di ossidazione viene dosato, mediante 1 pompa dosatrice, solfato di alluminio per la rimozione chimica del fosforo. Sono presenti due pompe sommergibili per lo scarico delle acque depurate al termine della fase di sedimentazione ed 1 pompa per lo scarico dei fanghi di supero;
- pozzetto fiscale per ispezione e prelievo;

la linea fanghi è costituita da 2 vasche di pari grandezza per una capacità complessiva di stoccaggio fanghi pari a circa 315 m³) dotate di un sistema di insufflazione aria mediante soffiante collegata a tubi diffusori a macrobolle. L'aerazione e il periodico ricircolo del liquido surnatante consentono una stabilizzazione del fango prima dell'invio all'utilizzazione agronomica;

- Lo scarico è discontinuo in base al funzionamento a ciclo Sequencing Batch Reactor (S.B.R.) e si verifica al termine della lavorazione, dopo un fermo impianto di 2 ore che consenta la sedimentazione dei fanghi, la cui durata è in funzione del livello del liquido surnatante che si separa; lo scarico si verifica per 312 giorni l'anno con un volume massimo di circa 10.000 m³/anno;
- Nello stesso stabilimento è presente una rete fognaria separata, con recapito in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque meteoriche provenienti dai pluviali delle coperture e dei piazzali dello stabilimento dove non si svolgono attività sporcanti e che pertanto non rientrano fra quelle oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.
- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto;
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso Cà de Miani, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo;
- La planimetria di riferimento è la tavola 1 allegata alle integrazioni della ditta del 17/05/2019 acquisite al PG. 78114.

Prescrizioni

1. Per gli assetti e la gestione delle reti fognarie e per la gestione ed il mantenimento di funzionalità dell'impianto di trattamento dei reflui dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate e successive integrazioni (Prott. Arpae PG/16898 del 21/12/2018 e PG/78114 del 17/05/2019);
2. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;

3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione anche con acqua prelevata allo scopo;
4. la Ditta dovrà assicurarsi che la concentrazione di fanghi attivi nella vasca di ossidazione sia come da documentazione tecnica e tale da consentire l'ottimale funzionalità dell'impianto di depurazione; dovranno essere effettuati monitoraggi periodici al fine di mantenere la funzionalità. La documentazione relativa ai monitoraggi ed eventuali interventi effettuati, dovrà essere resa disponibile per i controlli;
5. La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta separata dalla rete di raccolta delle acque reflue industriali e domestiche. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione;
6. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte in azienda evitando di farle confluire all'impianto di depurazione delle acque reflue per non comprometterne la funzionalità;
7. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione e reti fognarie da Ditta specializzata. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati deve essere conservata presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli enti di controllo;
9. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi e non rispondenti ai requisiti per l'utilizzo in agricoltura (vedi Allegato 3 al presente Atto) ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti, devono essere conferiti a Ditta autorizzata al loro smaltimento come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06;
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale;
12. Gli allarmi collegati agli indicatori di livello ed alle pompe devono essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto;
13. Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, alluminio, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico;
14. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento;
15. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori;

16. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento dei reflui di scarico.

Allegato 3 – Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/92.

- La Ditta utilizza in agricoltura fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione aziendale sito in via Bosco n.8 comune di Scandiano.
- I fanghi sono di tipo biologico e di origine "agroalimentare" in quanto derivanti dal processo depurativo dei reflui di produzione di prodotti lattiero caseari.
- Tali fanghi di depurazione sono identificati con il codice EER 02 05 02 "fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti" dell'industria lattiero-casearia e sono ricompresi nella nell'Allegato 2 della DGR 2773/04 (*Settori/Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura*).
- All'atto di prima autorizzazione la ditta ha provveduto ad effettuare la caratterizzazione preventiva presentando i certificati analitici predisposti ai sensi del Par. XVIII della D.G.R. n. 2773/2004 e s.m.i., nel rispetto delle tempistiche e dei parametri previsti dall'Allegato 4 della sopracitata Direttiva Regionale, attestanti la conformità dei fanghi ai requisiti della normativa vigente per l'utilizzo in agricoltura.
- La produzione media annua di fanghi di depurazione è pari a circa 468 m³ annui. Tali fanghi sono di consistenza liquida, in media con valori di sostanza secca compresi tra 3 e 7 kg_{ss}/m³.
- I fanghi vengono prodotti in modo continuativo e qualitativamente costante durante tutto l'anno (12 mesi).
- I fanghi, destinati all'utilizzo in agricoltura, vengono periodicamente analizzati, con la frequenza prevista dalla DGR 2773/04 per la ricerca dei parametri, indicati nelle tabelle A e B1 di cui alla DGR del 04/03/2019 n.326.
- Come descritto nel precedente Allegato 2, i suddetti fanghi sono raccolti in 2 vasche di capacità complessiva pari a 315 m³ poste in serie dopo la fase di ossidazione biologica.
- Lo stoccaggio dei fanghi nelle suddette vasche è autorizzato con operazione di messa in riserva R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", con Atto DET-AMB-2017-3425 del 30/06/2017, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006.
- Tali fanghi risultano stabilizzati ai sensi dell'Allegato 1 punto 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2773/2004 e s.m.i., garantendo una permanenza nelle strutture di stoccaggio non inferiore ai 30 giorni.
- Inoltre oltre alla stabilizzazione per età del fango, le 2 vasche sono dotate di un sistema di insufflazione di aria mediante soffiante collegata a tubi diffusori a macrobolle. L'aerazione e la periodica ricircolazione del liquido surnatante consentono una stabilizzazione del fango prima dell'invio all'utilizzazione agronomica;
- Le 2 vasche di stoccaggio dei fanghi inoltre sono contrassegnate fisicamente come vasca A e vasca B e consentono la gestione separata di due lotti per quel che riguarda la stabilizzazione, le analisi e l'utilizzo in agricoltura dei fanghi. In particolare i due lotti vengono gestiti alternativamente in modo

da garantire dal riempimento di ogni vasca, e senza immissioni o prelievi, un periodo di stabilizzazione di almeno 30 giorni.

- i mezzi impiegati per la distribuzione sono carrobotti per i fanghi liquidi, dotati di equipaggiamento per l'iniezione diretta del fango nel suolo;
- I terreni a disposizione per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura sono di proprietà aziendale e limitrofi allo stabilimento di via Bosco n.8, comune di Scandiano.

Prescrizioni

1. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura dovrà essere conforme alle disposizioni D.Lgs. 99/92, alla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., e per quanto pertinente al Regolamento Regionale n. 3/2017;
2. l'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere effettuato sul terreno indicato alla seguente tabella:

Zona Omogenea	Comune	Foglio	Particella	Superficie utile di spandimento (ettari)	proprietà/ affitto	Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)
A	Scandiano	19	98	3	Gennaro Auricchio Spa	SI

3. I fanghi devono essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione come previsto all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.285 del 14 febbraio 2005 e s.m.i.;
4. Per le analisi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 99/92, i fanghi dovranno essere analizzati periodicamente con le modalità e frequenze previste dalla D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005 e con la ricerca dei parametri di cui alla DGR n.326 del 04 marzo 2019;
5. Al fine di soddisfare le esigenze analitiche dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 99/92, come indicato dal Par. XVI della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i. e tenendo in considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del Par. XVI della Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., i quali devono prodursi a questa agenzia in originale od in copia conforme all'originale stesso;
6. Prima dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi stoccati dovrà essere effettuato almeno un accertamento analitico secondo il protocollo previsto all'Allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale n.285 del 14 febbraio 2005, come modificato ed integrato dalla DGR n.326 del 04 marzo 2019, allegando certificato analitico alla notifica di utilizzo dei fanghi;
7. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a trasmettere ad ARPAE, entro 15 giorni, copia dei certificati analitici dei controlli eseguiti sui fanghi ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 99/92;
8. E' vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti per esempio ad eventi meteorologici straordinari dovranno essere tempestivamente comunicati alla Sezione Provinciale di Arpae territorialmente competente;

9. Secondo il disposto di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2017 è vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92 e degli effluenti di allevamento e assimilati, nonché delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg) del citato Regolamento Regionale;
10. Dovrà essere effettuata la caratterizzazione analitica dei terreni prevista al Capitolo XVII della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione, e della D.G.R. n. 297/2009 e nel rispetto della DGR n.326 del 04 marzo 2019;
11. Le date di esecuzione dei campioni di terreno dovranno essere comunicate a mezzo fax all'ARPAE almeno 2 giorni prima della loro effettiva esecuzione;
12. L'ARPAE, nel corso di validità della presente autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che ARPAE potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 oppure quelle previste dai Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999;
13. Sono fatti salvi eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura del titolare dell'autorizzazione imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni oggetto di utilizzo dei fanghi;
14. Devono essere rispettate le condizioni agronomiche di utilizzo di fanghi sui terreni previste al Capitolo VI e la quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
15. Ai sensi dell'art. 9 del sopracitato D.Lgs. n.99/92, il titolare dell'autorizzazione è tenuto entro 10 giorni lavorativi ed effettivi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi sul suolo, a presentare notifica di utilizzo all'ARPAE ed al/ai Comune/i interessati alle operazioni di applicazione di fanghi sul suolo;
16. La notifica deve contenere gli elementi informativi e la documentazione prevista dal capitolo XV della D.G.R. n.2773/04 e s.m.i.;
17. Le notifiche devono specificare in apposito prospetto riassuntivo, i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca con il corrispondente contenuto di Azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tab. 2 dell'All. 5 della D.G.R. n.2773/04. I sopracitati dati dovranno essere riferiti al biennio precedente e alla notifica in corso, dovrà essere specificato il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio, tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni opportunamente identificati;
18. La notifica ha validità di 6 mesi dalla data della sua presentazione all'ARPAE;
19. Successivamente alla data di presentazione della notifica e almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di utilizzo dei fanghi dovrà esserne data comunicazione scritta a mezzo FAX o PEC ad ARPAE, contenente le informazioni previste al punto 5 del capitolo XV della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005;
20. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, vidimato dalla ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, da aggiornare e conservare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/92 e sulla base del modello riportato all'appendice 3 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005, con aggiornamento da eseguirsi entro una settimana;
21. Il produttore ed il detentore dei fanghi restano assoggettati alla compilazione dei registri richiesti ai sensi della normativa vigente;

22. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente secondo le tabelle, dati/informazioni, ed eventuali tempistiche, indicate dalle tabelle della Regione Emilia Romagna;
23. In caso di modifica dell'elenco dei terreni oggetto di utilizzazione in agricoltura dei fanghi, ai sensi del D. Lgs. 99/92, la ditta deve presentare domanda di modifica di AUA, allegando l'elenco complessivo aggiornato dei terreni e nota illustrante le modifiche apportate. Si deve allegare inoltre la documentazione prevista dall'allegato 6 alla DGR 2773 del 30/12/2004. Per tali terreni deve inoltre essere effettuata la caratterizzazione analitica preventiva dei terreni prevista al Capitolo XVII della deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione;
24. Qualora si intendano stralciare alcuni terreni dall'elenco autorizzato, si deve procedere tramite presentazione di domanda di modifica di AUA, allegando l'elenco terreni complessivo aggiornato.
25. Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 99/92, alla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., e per quanto pertinenti al Regolamento Regionale n. 3/2017;
26. In caso di non idoneità all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D.Lgs 99/92 e normativa regionale, i fanghi di depurazione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al recupero/smaltimento con le modalità ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l'intervento oggetto della domanda non determinerà il superamento dei:

- limiti assoluti di zona, vigenti nelle aree interessate;
- limiti differenziali di immissione nei confronti di potenziali ricettori.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.